



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera
Agropoli

Ordinanza n° 77/2008

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- Visto:** il dispaccio n°82/044679/II, in data 11/07/2002, del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- Visto:** il dispaccio n°83/045506/I, in data 22/07/2004, del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, riguardante lo stato di emergenza per la lotta aerea negli incendi boschivi;
- Ritenuto:** necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del circondario marittimo di Agropoli;
- Visto:** l'articolo 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione:

R E N D E N O T O

- CHE NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI AGROPOLI (DAL COMUNE DI CAPACCIO SINO A QUELLO DI ASCEA) POSSONO VERIFICARSI OPERAZIONI DI AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEREOMOBILI OVVERO DI MESSA IN ACQUA DI CESTELLI DA PARTE DI ELICOTTERI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEL TERRITORIO.
- CHE DETTE OPERAZIONI AVVENGONO NORMALMENTE AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 500 METRI DALLA COSTA E AI 1000 METRI DAI CANALI DI ACCESSO AI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI AGROPOLI.

O R D I N A

Articolo 1

Durante le operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare da parte di velivoli, tutte le unità navali in navigazione nello specchio acqueo interessato devono mantenersi ad una distanza superiore ai 1000 metri dall'aeromobile/elicottero.

Articolo 2

Il comandante del velivolo, prima di iniziare le operazioni, deve, anche tramite un responsabile di terra, informare l'Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera di Agropoli per concordare le modalità esecutive.

Articolo 3

Il comandante del velivolo, durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, di subacquei e bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla costa o 1000 metri dai canali di accesso ai porti.

Articolo 4

In caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono complesse le operazioni, l'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli può autorizzare l'ammarraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento.

Articolo 5

I contravventori alla presente ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, della Legge 14/07/1965 n° 963 e del D.P.R. 02/11/1986 n°1639, delle leggi in materia ambientale e ferme restando le responsabilità civili e penali per danni a persone, animali e cose derivanti dal loro comportamento.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione a tutte le Amministrazioni interessate;
- inserimento nel sito web www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli, lì 7 novembre 2008

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto MANDRILLO
(firma omessa ai sensi art.3 del 39/1993)